

## ***12.1.2. I ruoli ante riforma***

### ***12.1.2.1 Introduzione***

La riforma della riscossione coattiva a mezzo ruoli, intervenuta con il D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112: “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”, ha costituito uno spartiacque per la gestione e contabilizzazione, sia per l’Equitalia che per le Ragionerie Territoriali, dei ruoli emessi anteriormente al 31 dicembre 1999 – ***ruoli ante riforma*** - e quelli emessi dopo tale data – ***ruoli post riforma***.

I ruoli ante riforma attengono a ruoli già consegnati a suo tempo ai competenti Concessionari del servizio di riscossione tributi (ora AdR) per la notifica della cartella e la successiva riscossione e, quindi, compresi nei riassunti elaborati a suo tempo dal C.N.C. (Consorzio nazionale tra i concessionari, poi denominato Centro Nazionale di Coordinamento delle attività telematiche ed operative per la riscossione), previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, poi Equitalia Servizi S.p.A., anch’essa confluita poi in Equitalia S.p.A., col compito di fornire il proprio supporto all’attività delle società Agenti della Riscossione del Gruppo.

I predetti riassunti dei ruoli sono stati a suo tempo già contabilizzati dalle Ragionerie Territoriali per quanto riguarda l’accertamento attraverso l’inserimento nel sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato dei dati dei riassunti dei ruoli.

Rimangono, pertanto, individuate nelle contabilità soltanto le somme rimaste da riscuotere, per le quali gli AdR producono separato conto mensile delle riscossioni, i cui dati devono essere inseriti manualmente nel Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E.) della Ragioneria Generale dello Stato con le modalità e le consuete transazioni meccanografiche in uso.

Gli AdR, sia per i ruoli ante, che post riforma (che saranno analizzati in seguito), devono presentare alle Ragionerie Territoriali i conti amministrativi della loro gestione, ai sensi degli artt. 252 e segg. del RCGS, e secondo le modalità previste dalle circolari del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale della Riscossione n. 58/E del 28/03/2000 e n. 189/E del 17/10/2000.

In caso di ritardato o mancato invio dei conti amministrativi e dei conti giudiziali, le Ragionerie Territoriali assegnano agli AdR inadempienti un termine perentorio per la resa e, ove non vengano assolti i relativi obblighi, sono tenute:

- ✓ **per le contabilità**: a comunicare l'inottemperanza alla Direzione Regionale delle Entrate per l'irrogazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988, ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della RGS – IGF - Ufficio XIV del 18 giugno 2002, n. 21, prot. n. 69633;
- ✓ **per i conti giudiziali**: a segnalare l’inadempienza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 12/07/1934, n. 1214, per l'impossibilità, da parte delle Ragionerie Territoriali, di procedere al controllo successivo dei conti giudiziali e di sottoporli al giudizio della Corte medesima.

### **Normativa di riferimento**

- R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 45;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 252 e segg.;
- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
- D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44;
- D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- Circ. Dir. Centrale Entrate n. 58/E del 28/03/2000;
- Circ. Dir. Centrale Entrate n. 189/E del 17/10/2000;
- Circ. RGS 18 giugno 2002, n. 21.